



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto
del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 e del D. Lgtn. n. 382 del 23.11.44.

Versione aggiornata e approvata dal Consiglio in data 6 Marzo 2025

Sommario

Titolo I DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 1 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO E DEL CONSIGLIERE TESORIERE	3
ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI	3
ART. 3 - VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI	3
ART. 4 - LUOGO DELLA RIUNIONE	3
ART. 5 - SOSPENSIONI E AGGIORNAMENTO DELLE RIUNIONI	3
ART. 6 - SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO	4
ART. 7 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DALLA SUA FUNZIONE	4
ART. 8 - SFIDUCIA DEL CONSIGLIERE DALLA SUA FUNZIONE	4
ART. 9 - DIMISSIONI E/O DECADENZA DEL CONSIGLIERE E SUA RIELEZIONE	4

Titolo II DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI COSTITUTIVI

ART. 10 - DEL PRESIDENTE	5
ART. 11 - DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIERE ANZIANO	5
ART. 12 - DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO	5
ART. 13 - DEL CONSIGLIERE TESORIERE	6
ART. 14 - DEL REVISORE DEI CONTI	6

Titolo III UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 15 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA	6
ART. 16 – ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA	7
ART. 17 – INCARICHI ESTERNI	7
ART. 18 – SPESE DI RAPPRESENTANZA	7

Titolo IV DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI ART. 18 - CORRISPONDENZA - CIRCOLARI

ART. 19 - CORRISPONDENZA	8
AR. 20 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	8
ART. 21 - DEL BILANCIO	8

Titolo V 8

ART. 22 - DESIGNAZIONI	8
ART. 23 - COMPITI DEI DESIGNATI	9
ART. 24 - ADESIONE A CONVEGNI E ORGANIZZAZIONI	9

ART. 25 - CRITERI GENERALI PER LE DESIGNAZIONI	9
ART. 26 - CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI	9
ART. 27 - CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI DI COLLAUDO	10
AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1086 DEL 05/11/1971	
Titolo VI Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART. 28 - BENEFICIARI DEI RIMBORSI DELLE SPESE	10
ART. 29 - RIMBORSI SPESE	11

Titolo I DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 1 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO E DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Nella riunione di insediamento, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, sotto la presidenza del componente più anziano per iscrizione all'Albo, e con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di iscrizione, nomina a maggioranza relativa dei presenti, il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio qualora lo ritenga necessario può nominare anche un Vicepresidente Vicario oltre ad un eventuale Vicepresidente.

ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è convocato a mezzo e-mail sottoscritta dal Presidente trasmessa almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Tale lettera conterrà l'Ordine del Giorno (O.d.G.) con l'indicazione degli argomenti che saranno posti in discussione.

In invio a parte saranno trasmessi quei documenti che servono di supporto agli argomenti all'O.d.G.

L'O.d.G. stabilito dal Presidente potrà essere integrato, per sopravvenuti motivi di urgenza, sino a 48 ore prima della riunione con comunicazione a mezzo e-mail.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere validamente convocato e l'O.d.G. comunicato almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta a mezzo di comunicazione e-mail.

Il Consiglio è convocato anche su richiesta firmata da oltre la metà dei Consiglieri, contenente l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Ciascun componente del Consiglio può proporre la discussione di nuovi argomenti purché segnalati a mezzo comunicazione scritta almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

ART. 3 - VALIDITÀ DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sono valide quando sia presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 4 - LUOGO DELLA RIUNIONE

Il luogo dove saranno tenute le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri è di norma fissato presso gli uffici dell'Ordine medesimo.

ART. 5 - SOSPENSIONI E AGGIORNAMENTO DELLE RIUNIONI

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione, il Consiglio non abbia condotto a termine l'esame e la discussione degli argomenti posti all'O.d.G., il Consiglio, con parere unanime dei Consiglieri presenti, può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla nel giorno successivo.

In ogni caso il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'O.d.G. della riunione successiva.

ART. 6 - SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri organizza la propria attività individuando specifici Settori, la cui responsabilità sarà assunta dai Consiglieri appositamente delegati dal Consiglio stesso.

I Consiglieri Referenti di Settore avranno compiti propositivi e di esecuzione, opereranno in piena autonomia nel rispetto delle decisioni del Consiglio, dovranno riferire periodicamente e, nell'ambito dell'attività del Settore, rappresenteranno il Consiglio stesso in ogni sede e in particolare nelle Commissioni della Federazione degli Ingegneri della Regione Toscana.

I Consiglieri Referenti di Settore saranno anche i Referenti delle rispettive Commissioni dell'Ordine.

ART. 7 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DALLA SUA FUNZIONE

Il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario o il Tesoriere che si dimette dalla sua funzione (restando ferma la sua carica di Consigliere) deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

Il Consiglio prende atto della decisione e, avuto esito negativo alla richiesta di ritiro delle dimissioni, procede immediatamente nella stessa riunione del consiglio, alla elezione di un Consigliere alla funzione resasi vacante.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente eletto indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto

ART. 8 – SFIDUCIA DEL CONSIGLIERE DALLA SUA FUNZIONE

Il Presidente, qualora abbia ricevuto da parte di almeno tre Consiglieri la richiesta della verifica di fiducia verso i Consiglieri che ricoprono una o più cariche attribuite nella seduta di insediamento, o successivamente, pone la stessa all'Ordine del Giorno del Consiglio successivo. La mozione di sfiducia, debitamente motivata, deve essere votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio. La verifica sarà fatta mediante votazione palese dei Consiglieri presenti e avrà effetto immediato.

ART. 9 - DIMISSIONI E/O DECADENZA DEL CONSIGLIERE E SUA RIELEZIONE

Il Consigliere che si dimette dalla carica deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio la ratifica delle dimissioni liberamente presentate e la surroga del Consigliere. Il Consigliere eletto è tenuto a garantire la propria presenza alle attività del Consiglio. I Consiglieri che non possono partecipare alle riunioni del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta prima della riunione al Presidente. In caso di mancata comunicazione la loro assenza sarà considerata ingiustificata.

Dopo tre assenze ingiustificate, oppure 12 mesi di assenze continuative purché giustificate, il Consigliere è da considerarsi dimissionario. Comunque è consentita la partecipazione dei Consiglieri alle sedute di Consiglio anche On line per motivi di forza maggiore.

Titolo II DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI COSTITUTIVI

ART. 10 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.

In particolare:

- sovrintende a tutte le attività del Consiglio;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio;
- provvede all'attuazione delle delibere adottate con la collaborazione del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e degli Uffici di Segreteria;
- propone gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio;
- adotta provvedimenti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza e li sottopone, poi, all'approvazione consiliare nella prima riunione successiva al provvedimento preso e, comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
- coordina con la collaborazione del Vicepresidente Vicario, del Vicepresidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e del Direttore dell'Ufficio, ove assunto, l'attività dei servizi interni dell'Ordine degli Ingegneri;
- stipula, in nome e per conto dell'Ordine degli Ingegneri, previa autorizzazione del Consiglio, contratti e convenzioni;
- firma, unitamente al Consigliere Segretario le circolari e la corrispondenza, nonché i bilanci ed i verbali delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- può designare o delegare, per singole incombenze o incarichi, un altro Componente del Consiglio o un iscritto ritenuto esperto, precisando i limiti dell'incarico.

ART. 11 – DEI VICEPRESIDENTI E DEL CONSIGLIERE ANZIANO

Il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente, nel caso siano stati nominati dal Consiglio, coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

In caso di assenza, di impedimento o mancanza del Presidente, ne assume ed esercita le funzioni il Vicepresidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo dal Vicepresidente.

In sua assenza di entrambi i Vicepresidenti, le funzioni di Presidenza sono assunte ed esercitate dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART. 12 - DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente ed i Vicepresidenti nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

In particolare:

- cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e delle Assemblee e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
- sovrintende di concerto con il Presidente e con il Consigliere Tesoriere, per quanto di competenza di quest'ultimo, agli Uffici di Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri e, sempre d'intesa con il Presidente, alla disciplina del personale dipendente, custodisce l'archivio ed autorizza, se del caso, il rilascio di copie degli atti, in base a motivate richieste;
- esercita le funzioni demandate dalla legge o da altre norme del presente regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Segretario, le sue mansioni vengono assunte dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

ART. 13 - DEL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sottoscrive i mandati di spesa e le reversali di incasso, verifica la

corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.

Il Consigliere Tesoriere vigila sulla regolare riscossione delle quote di iscrizione degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, ed in generale su tutte le entrate e le movimentazioni di natura economica e finanziaria relazionando periodicamente al Consiglio.

Il Consigliere Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

Il Consigliere Tesoriere controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predisporre i bilanci ed i documenti connessi da presentare al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Tesoriere, le sue mansioni, vengono assunte dal Consigliere Segretario.

ART. 14 - DEL REVISORE DEI CONTI

Per le esigenze connesse alla valutazione dell'attività amministrativo-contabile del Consiglio sotto il profilo dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il Consiglio può nominare un Revisore Ufficiale dei Conti.

Il Revisore dura in carica due anni ed è nominato dal Consiglio nell'ultima seduta utile prima della scadenza delle loro funzioni. Il Revisore può essere confermato nell'incarico una sola volta. Al Revisore dei Conti spetterà un corrispettivo preventivamente concordato tra le parti.

Il Revisore ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile e di analizzare i risultati economici e finanziari raggiunti, nonché la rispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili.

Al Revisore dei Conti si applicano le norme di responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile.

Il Revisore esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, relazionando al Consiglio sui relativi elementi finanziari, economici e patrimoniali.

In assenza del Revisore dei Conti, le funzioni devono essere espletate dal Consigliere Tesoriere.

Titolo III UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ART. 15 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Per tutte le funzioni e attività del Consiglio è costituito un Ufficio di Segreteria composto da personale non dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia.

La composizione della pianta organica, le assunzioni ed i licenziamenti sono di competenza del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In seguito a specifica deliberazione del Consiglio, che ne fissa compiti, attribuzioni e retribuzione, potrà essere assunto un Direttore dell'Ufficio di Segreteria.

Ai fini dell'espletamento dei compiti affidatigli dal Consiglio, il Direttore dovrà riferire al Presidente ovvero al Consigliere Segretario ovvero al Consigliere Tesoriere ovvero al Consigliere Referente del Settore interessato.

ART. 16 – ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

L'attività dell'Ufficio di Segreteria è svolta secondo le deliberazioni ed in osservanza dei programmi del Consiglio. A tal fine il Direttore, ove assunto, impartirà le disposizioni

necessarie di concerto con il Presidente ed il Consigliere Segretario.

I singoli Consiglieri potranno impartire disposizioni ai dipendenti dell'Ordine degli Ingegneri per il tramite del Presidente e del Consigliere Segretario. Ogni attività dei Consiglieri che richieda l'ausilio di personale dipendente o di collaboratori esterni dovrà essere autorizzata dal Consiglio.

ART. 17 – INCARICHI ESTERNI

Il Consiglio, attraverso la stipula di contratti d'opera professionale ed intellettuale, può affidare a personale esterno, incarichi di studio, consulenza tecnica, scientifica, legale, di sicurezza sul lavoro, amministrativa tributaria e commerciale, che richiedano specifiche competenze e preparazione, non riscontrabili o non disponibili nell'organico dell'Ordine degli Ingegneri. I contratti di cui sopra possono essere stipulati con professionisti o società di capitali e/o di persone e devono essere rinnovati dal Consiglio, su proposta del Presidente, solo dopo aver verificato il raggiungimento dei risultati in precedenza fissati e sempreché permangano le esigenze che avevano determinato il ricorso a tale istituto.

ART. 18 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza, di pubblicità e di propaganda sono fondate sull'esigenza dell'Ordine degli Ingegneri, in relazione ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno, anche attraverso il mantenimento di pubbliche relazioni con soggetti terzi, al fine di far conoscere, apprezzare e seguire l'attività dell'Ordine stesso.

Il Consiglio può regolamentare in via generale i limiti di applicazione del presente articolo, ovvero, laddove ricorrano particolari circostanze, deliberare di volta in volta sulla riconoscibilità delle spese che a tale titolo possono essere imputate sulla specifica voce di bilancio del Consiglio.

Titolo IV DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI

ART. 19 - CORRISPONDENZA

La corrispondenza in partenza è firmata obbligatoriamente dal Presidente.

Può contenere anche la firma del Consigliere Segretario e/o del Consigliere Referente del Settore interessato, quando quest'ultimo abbia direttamente predisposto l'atto.

Le newsletter sono a firma del Presidente o della Segreteria.

ART. 20 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali relativi alle riunioni del Consiglio dell'Ordine sono predisposti dal Consigliere Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione del Consiglio seduta stante nei concetti.

Il testo relativo sarà trasmesso entro una settimana ai Consiglieri per raccogliere eventuali osservazioni su errori formali.

I verbali vanno raccolti immediatamente dopo l'approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato alla raccolta dei verbali stessi.

Il raccoglitore dei verbali è affidato, presso la sede dell'Ordine, alla custodia del Consigliere Segretario che ne dispone direttamente l'esibizione ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

ART. 24 - ADESIONE A CONVEGNI E ORGANIZZAZIONI

A seguito di richiesta di Enti, Amministrazioni e Autorità pubbliche o private, in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi, sia in sede locale che nazionale, il Presidente rappresenta l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, nel caso in cui l'intervento sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei propri compiti istituzionali. In sua assenza il Presidente può nominare un Consigliere suo delegato.

L'Ordine degli Ingegneri può aderire ad organizzazioni pubbliche o private, locali o nazionali, che abbiano finalità conformi ai suoi compiti istituzionali. A tal fine il Consiglio se ritiene tale adesione necessaria, prevede le opportune spese nel bilancio.

ART. 25 - CRITERI GENERALI PER LE DESIGNAZIONI

Le designazioni di membri o delegati così come indicati nell'articolo 22, devono essere effettuate applicandosi criteri di competenza e di rotazione.

Potranno essere scelti, quali delegati, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri, solo professionisti che siano iscritti all'Albo degli Ingegneri di Arezzo, siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

ART. 26 - CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di membri o candidati membri a Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche Comunali, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Commissioni" degli iscritti disponibili a rappresentarlo in tali organismi. A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, indicando per quali Comuni intende dare la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità per la durata del Consiglio in carica.

Possono fare richiesta di inserimento nell'Elenco tutti gli iscritti nella Sezione A, Settore a (civile e ambientale) dell'Albo, con un minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione. Per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è richiesta invece un'anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni.

Un iscritto non potrà essere designato per le Commissioni Edilizie e Urbanistiche di quei Comuni, ove risulti far parte del Consiglio o della Giunta Comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale); sarà comunque compito dell'Amministrazione richiedente la verifica della presenza di eventuali conflitti di interesse nei confronti degli iscritti designati.

Su richiesta di una Amministrazione Comunale, l'Ordine degli Ingegneri fornirà il numero di nominativi richiesti dall'Amministrazione, estraendoli tra coloro i quali si sono dichiarati disponibili a ricoprire il ruolo di membro di Commissione Edilizia o Urbanistica in quel Comune.

Nel caso in cui sia invece richiesta una terna o un gruppo ristretto di professionisti, verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine un'estrazione casuale in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi di coloro che hanno dato la propria disponibilità per tale Comune. I nominativi sorteggiati saranno forniti al Comune.

Il nominativo dell'iscritto scelto da una Amministrazione Comunale come membro di Commissione Edilizia o Urbanistica verrà eliminato, fino al termine del mandato, dalle successive designazioni per le Commissioni Edilizie o Urbanistiche di altri Comuni.

I designati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti

disciplinari in corso.

**ART. 27 - CRITERI SPECIFICI PER LE DESIGNAZIONI IN COMMISSIONI DI
COLLAUDO
AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 1086 DEL 05/11/1971**

Nel caso in cui le designazioni riguardino la scelta di una terna di iscritti per la nomina del collaudatore di opere strutturali, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971, viene istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, un "Elenco Collaudatori" degli iscritti disponibili per tale attività.

A tal fine l'iscritto dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria dell'Ordine, mediante un modulo predisposto, dichiarando la propria disponibilità e allegando un sintetico curriculum. L'Elenco ha validità permanente e verrà integrato con i nuovi nominativi di richiedenti ogni sei mesi.

Possono fare richiesta di inserimento tutti gli iscritti nella Sezione A dell'Albo, con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione. Requisito necessario per l'iscrizione nell'Elenco è l'aver sostenuto nella propria carriera universitaria l'esame di "Scienza delle Costruzioni".

Su richiesta di un Costruttore delle opere strutturali, nei casi in cui questi ricopra anche il ruolo di Committente, l'Ordine degli Ingegneri procederà ad una estrazione casuale in seduta aperta in occasione della prima riunione utile del Consiglio, tra i nominativi inseriti nell'Elenco. I nominativi degli iscritti estratti verranno eliminati dalle successive estrazioni, fino a che tutti gli iscritti in Elenco non siano stati estratti.

La terna estratta verrà pubblicata con apposita delibera consiliare a scelta avvenuta.

Per il collaudo di opere strutturali di particolare complessità e/o entità, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri si riserva, in deroga alla procedura sopra descritta e con delibera opportunamente motivata, la facoltà di nominare una terna di iscritti, che abbiano una dimostrata esperienza e competenza nello specifico settore di interesse.

I designati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con l'assolvimento dei crediti formativi professionali, e non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso

Titolo VI DEI RIMBORSI DELLE SPESE

ART. 28 - BENEFICIARI DEI RIMBORSI DELLE SPESE

L'Ordine degli Ingegneri di Arezzo rimborsa le spese sostenute, secondo i criteri indicati dall'art. 29:

- a) ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri in occasione delle Conferenze, dell'Assemblea dei Presidenti, dei Congressi Nazionali degli Ordini e di ogni attività svolta in seguito ad incarico formale del Consiglio o comunque ritenuta dal Consiglio utile per l'interesse della categoria;
- b) ai membri, delegati e rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati specifici incarichi a seguito di regolare delibera;
- c) a personalità invitate a partecipare a manifestazioni promosse dall'Ordine degli Ingegneri qualora lo richiedano.

ART. 29 - RIMBORSI SPESE

I rimborsi delle spese sostenute dovranno avvenire secondo i seguenti criteri, con l'applicazione

delle norme fiscali vigenti al momento della prestazione.

Ai membri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri compete il rimborso a piè di lista, mediante presentazione dei documenti giustificativi in originale, delle seguenti spese:

a) Viaggio

- voli nazionali: classe unica; business – possibilmente tariffa corporate;
- treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° classe;
- nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe;
- taxi: tariffa piena previa indicazione della data e del percorso.
- auto propria: con importo pari al percorso chilometrico moltiplicato per la tariffa unitaria pari ad ¼ del costo della benzina,
- autonolo: a piè di lista per auto non superiori alla categoria D;
- parcheggi: tariffa intera per i giorni di effettivo impegno fuori sede.
- pedaggio: a piè di lista su ricevuta in originale o su fattura telepass con indicazione dei pedaggi oggetto di rimborso; nelle more della fatturazione, potrà essere presentato l'estratto scaricabile dall'utente nell'area riservata del portale telepass.

b) Vitto

A piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione, nella misura massima di € 120 / giorno, e nel caso di un solo pasto e della prima colazione, nella misura massima di € 70/giorno; non sono ammesse compensazioni.

c) Alloggio

Camera singola o doppia uso singola con bagno e prima colazione, il tutto nell'ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque nella misura massima giornaliera di € 250 / giorno per camera singola o doppia uso singola con prima colazione inclusa; il limite massimo non opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle strutture convenzionate.

La richiesta di rimborso deve essere singola, nel senso che non è consentito raggruppare i rimborsi per più causali nella stessa richiesta.

I documenti giustificativi delle spese ammissibili sostenute, devono essere fatti pervenire agli Uffici di Segreteria, redigendo l'apposito modulo riportato in appendice al presente Regolamento, al quale devono essere allegati.

In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta dall'interessato specifica autocertificazione a norma di legge.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese verranno effettuati dall'Ufficio Segreteria, previa autorizzazione del Consigliere Tesoriere.

IL PRESIDENTE



RICHIESTA RIMBORSO SPESE

RICHIEDENTE

SPESE SOSTENUTE PER LA RIUNIONE DEL:

Biglietti aerei Euro

Biglietti ferroviari Euro

Rimborso chilometrico: $\frac{1}{4}$ costo benzina

Auto: Targa.....

Km. a Euro/Km Euro

Spese taxi Euro

Spese autostrada e parcheggi Euro

Spese pernottamento Euro

Ristoranti Euro

Varie Euro

TOTALE RIMBORSO RICHIESTO Euro

=====

Data, _____

Escluso dalla base imponibile IVA ai sensi del comma 1 n. 3 art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.